



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MELDOLA

Viale della Repubblica, 47 – 47014 MELDOLA (FC)

Tel. 0543/496420-495177 – Fax 0543/490305 –

e-mail: foic81100c@istruzione.it -

foic81100c@pec.istruzione.it

www.icsmeldola.gov.it

CODICE UNIVOCO UF1BG7



REGOLAMENTO VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Si forniscono alle SS.LL. in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
 2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
 3. durante i cambi di turno tra i professori;
 4. durante l'intervallo/ricreazione;
 5. durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni; nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa;
 6. riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
 7. durante il tragitto verso laboratori, aule e palestra;
 8. durante le visite guidate/viaggi d'istruzione;
- e di quanto previsto all'interno del Regolamento d'Istituto.

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA.

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 28, ultimo comma, CCNL Scuola 299.11.2007 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **5 minuti** prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass.,

sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente, pertanto, non deve allontanarsi dalla classe o dalla scuola durante l'orario di servizio per nessun motivo, neanche per brevissimo tempo, se non nel caso in cui si ravvisino gli estremi della causa di forza maggiore (ad esempio: improvviso malessere dell'insegnante o prestazioni di pronto soccorso ad alunno infortunato): gli alunni, non potendo essere lasciati incustoditi, devono essere subito distribuiti nelle altre classi, o affidati al collaboratore scolastico, e la direzione deve essere immediatamente informata del fatto e dei provvedimenti di emergenza assunti.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 29.11.2007).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Riguardo all'Educazione motoria, quando si svolge all'aperto, appare necessaria una preliminare ricognizione del terreno al fine di accertare che non sussistano ostacoli oppure oggetti costituenti pericolo.

In ogni caso è cura dell'insegnante sia proporre esercizi proporzionati alla comune capacità, forza fisica, abilità e destrezza dei propri alunni, sia attuare quegli interventi che risultano idonei a moderare la naturale irruenza degli alunni nei giochi liberi e organizzati.

Riguardo ad attività didattiche svolte nei dintorni delle scuole, l'uscita dalla scuola per una ricerca d'ambiente pone in essere una situazione che è definita dai seguenti principali fattori: il luogo che si intende visitare, l'itinerario da percorrere, l'attività che si prevede verrà svolta dai ragazzi nel corso della ricognizione, il numero e l'età degli alunni ed il loro abituale comportamento autonomo. In rapporto a tali fattori spetta agli insegnanti valutare se sussistono pericoli o difficoltà, di fatto prevedibili o probabili e, in ragione di ciò, stabilire l'adeguatezza del servizio di vigilanza, custodia e protezione della scolaresca.

In caso di assenza improvvisa di un docente, spetta agli insegnanti del plesso provvedere alla custodia degli alunni del collega assente. In linea di massima il servizio di vigilanza può essere assicurato tramite misure provvisorie quali, ad esempio, l'abbinamento di due classi, la ripartizione degli alunni fra le varie classi, l'affidamento all'insegnante di sostegno (se opera nella classe del collega assente o nel caso di assenza del/degli alunni H) oppure, per brevi ritardi, l'affidamento della classe ad un collaboratore scolastico, sotto la supervisione di un insegnante dell'aula vicina.

In nessun caso gli alunni possono essere lasciati incustoditi.

Nei casi di sciopero degli insegnanti, qualora giungano a scuola alunni non accompagnati dai genitori, gli alunni stessi sono trattenuti e ripartiti fra le varie classi. Nel caso risulti impossibile garantire un idoneo servizio di vigilanza a causa dell'eccessivo numero di alunni,

si invitano telefonicamente i genitori a ritirare gli alunni i cui insegnanti sono in sciopero.

2.VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA.

Orari apertura cancelli:

Scuola dell'infanzia: il cancello di ingresso viene aperto alle 7.25 e i genitori accompagnano i bambini all'interno dell'edificio. L'orario di ingresso è dalle ore 7,25 alle ore 9,00. Nel caso di entrate/uscite fuori orario (occasionalmente) i genitori sono tenuti a consegnare i propri figli al collaboratore scolastico che avrà cura di accompagnarli in sezione.

Scuola primaria: il cancello di ingresso alla scuola primaria viene aperto alle 8.05, cioè 5 minuti prima del suono della campanella di inizio delle lezioni. Un collaboratore scolastico vigilerà il corretto ed ordinato afflusso degli alunni nello spazio interno dell'edificio.

Scuola secondaria: Il cancello viene aperto alle ore 8.10, cioè 5 minuti prima del suono della campanella di inizio lezioni. Un collaboratore scolastico vigilerà sullo spazio antistante l'ingresso.

Ingresso:

Scuola dell'infanzia

I bambini sono accolti direttamente in aula o nel salone dall'insegnante, avendo gli alunni tempi di ingresso distribuiti su un arco temporale lungo.

Scuola primaria e secondaria

I collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive postazioni di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **5 minuti** prima dell'inizio delle lezioni.

Per gli alunni della scuola secondaria che frequentano l'indirizzo musicale in orario pomeridiano verrà fornito apposito calendario che definisce gli orari di entrata/uscita preventivamente concordati con le famiglie.

3.VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE SCOLARESCE.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio e a permanere nel corridoio antistante le aule interessate a suddetto cambiamento vigilando sulla scolaresca, finché non saranno giunti gli insegnanti in servizio nell'ora successiva. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria o ai Fiduciari di plesso.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente, in attesa del proprio cambio, di recarsi nella classe di competenza: in tal modo si assicurerà la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolareasca.

L'Ufficio di Segreteria, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno degli insegnanti nelle scolaresche, informerà di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria o ai Fiduciari di plesso.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE.

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai **docenti** impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione (o secondo l'orario della classe – per la scuola primaria), permanendo nell'aula (scuola primaria) o sulla porta dell'aula (scuola secondaria) per poter vigilare sia gli alunni presenti nell'aula stessa, sia gli alunni presenti nel corridoio. Si ricorda che gli alunni non avvalentesi dell'Insegnamento della Religione Cattolica, affidati a docenti non della classe per le attività di studio e ricerca individuali rimangono sotto la responsabilità di detti insegnanti fino al termine della lezione, compreso l'intervallo (o secondo l'orario della classe – per la scuola primaria).

I **collaboratori scolastici** durante gli intervalli vigileranno il corridoio di competenza e, con l'aiuto dei docenti, anche i bagni.

Intervallo alunni scuola secondaria

Sentito il parere del Collegio Docenti, si dispone che **la ricreazione per gli alunni della secondaria** avvenga di norma nel corridoio corrispondente alle proprie aule. Sono concesse deroghe per gli alunni che intendono usufruire del distributore di alimenti e bevande, posizionato al piano terra, davanti agli uffici, per il tempo strettamente necessario al ritiro della merenda.

I **collaboratori scolastici** durante gli intervalli vigileranno il corridoio di competenza e, con l'aiuto dei docenti, anche i bagni. Inoltre, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI; PERIODO DI MENSA E DI DOPO MENSA.

La dimissione degli alunni della scuola ha luogo, **ordinatamente**, entro i 5 minuti successivi al termine delle lezioni.

Non è consentito sostare nei cortili dei plessi dopo tale orario.

Scuola infanzia

1^ uscita: 12.45 -13.30; 2^ uscita: 15.15 – 15.30 (uscita senza pranzo: 11.45 -12.00)

I genitori, rispettando gli orari di uscita della scuola, accedono alle aule per ritirare gli alunni.

In caso di uscita fuori dall'orario stabilito i genitori compileranno l'apposito modulo.

Scuola primaria

Al termine delle lezioni (12.40 e 16.10) gli insegnanti accompagnano ordinatamente la classe all'uscita posizionandosi davanti alla stessa. L'insegnante lascia la scuola quando tutti gli alunni della sua classe sono usciti dalla porta, fatto salvo il caso degli alunni che attendono l'autobus del servizio scolastico. In quest'ultima evenienza gli alunni stessi sono affidati alla sorveglianza dei collaboratori scolastici. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie dovranno essere riconsegnati ai genitori/affidatari o a persona maggiorenne da questi delegata. I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il ritiro del bambino avvenga nella massima sicurezza e tranquillità. Dopo il ritiro, la vigilanza sugli alunni spetta al genitore.

I genitori in attesa dei propri figli non devono assembrarsi davanti all'uscita per non ostacolare il passaggio, ma disporsi in modo ordinato. Una volta ritirato il figlio il genitore è pregato di lasciare l'edificio/ cortile al fine di agevolare la consegna degli alunni rimanenti. In caso di ritardo dello stesso gli insegnanti sono tenuti ad attenderne l'arrivo. In caso di assenza prolungata per oltre 10 minuti e una volta esperiti tutti i tentativi per comunicare con la famiglia, sono autorizzati ad informare le autorità di pubblica sicurezza.

In caso di ritardo ripetuto il Dirigente scolastico si rivolgerà ai servizi sociali per gli interventi di competenza.

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca.

Le classi dovranno avviarsi all'uscita una alla volta e gli insegnanti avranno cura di far rispettare l'uscita ordinata, evitando qualsiasi tipo di affollamento degli alunni.

L'uscita anticipata di un alunno viene richiesta per iscritto dal genitore o da un suo delegato maggiorenne. Nessun alunno è autorizzato ad uscire da scuola prima dell'orario se non accompagnato da un adulto delegato.

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti appositamente incaricati dal Dirigente Scolastico. Gli alunni raggiungeranno i locali della mensa in maniera ordinata insieme ai docenti incaricati.

Scuola Secondaria

Il termine delle lezioni è previsto per le ore 13.15.

Agli alunni che frequentano l'indirizzo musicale in orario pomeridiano verrà fornito apposito calendario che definisce gli orari di entrata/uscita preventivamente concordati con le famiglie. Gli alunni possono accedere ai locali della scuola solo 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e devono uscire dall'area appena terminata l'attività didattica. Nel momento di cambio tra lezioni mattutine e pomeridiane nelle giornate di lunedì-mercoledì-giovedì e venerdì la sorveglianza degli alunni che rimangono all'interno della scuola è a cura del personale ATA dalle ore 13.15 alle ore 13.25 (orario di presa di servizio dei docenti di strumento). Nella giornata di Martedì, giornata in cui si tengono le lezioni di musica d'insieme, la sorveglianza è a carico di tutti e 4 gli insegnanti di strumento che prenderanno servizio alle ore 13.15. Durante tutta la settimana l'aula in cui i discenti attenderanno i propri insegnanti è quella di II B.

L'insegnante lascia la scuola quando tutti gli alunni della sua classe sono usciti dalla porta, fatto salvo il caso degli alunni che attendono l'autobus del servizio scolastico. In quest'ultima evenienza, gli alunni sono vigilati dal docente fino all'ingresso sull'autobus. In caso di ritardo del pulmino gli alunni attenderanno il suo arrivo all'interno dei locali scolastici, nel tunnel palestra, vigilati dai Collaboratori Scolastici.

I collaboratori scolastici in servizio vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca.

Le classi dovranno avviarsi all'uscita una alla volta, gli insegnanti avranno cura di far rispettare l'uscita ordinata evitando qualsiasi tipo di affollamento degli alunni.

6. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”.

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore comunale o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

6.1 Malore o infortunio degli alunni, Prestazione di Pronto soccorso

- In caso di **malore o di infortunio** durante l'orario scolastico vanno sempre avvertiti al più presto i famigliari dell'alunno, ai quali spetta sempre qualsiasi decisione in merito.
- Le famiglie sono pertanto tenute a fornire un recapito telefonico a cui far riferimento in caso di malore o di infortunio, in modo **da essere sempre reperibili**.
- Nei casi in cui occorre un intervento medico urgente e i famigliari siano comunque irreperibili, occorre far riferimento alla più vicina struttura di pronto soccorso del S.S.N. mediante trasporto in ambulanza (telefonare al 118).
- In seguito a qualunque tipo di infortunio, i Docenti dovranno presentare tempestivamente (e comunque nell'arco della mattinata) dettagliata denuncia in Direzione utilizzando il modello reperibile in segreteria.
- Ogni Plesso è dotato di cassetta di primo soccorso.

In caso di infortunio, occorre che l'insegnante che ha in carico l'alunno attivi le seguenti procedure:

- prestare il primo soccorso immediatamente , eventualmente con la collaborazione del personale della scuola presente;
- attivare, se necessario, la squadra di primo soccorso presente nella scuola;
- chiamare, se si ritiene necessario, il numero 118, eventualmente affidando l'incarico a un collaboratore scolastico;
- avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto, telefonicamente e immediatamente nei casi gravi.
- dare prima possibile comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortuni con attenzione e precisione, entro il giorno successivo al fatto;
- la segreteria provvederà a comunicarlo all' Assicurazione convenzionata con l'Istituto, nei tempi e modi prescritti;
- qualora occorra effettuare il trasporto all'ospedale, questo deve essere effettuato preferibilmente con ambulanza. In assenza del genitore o famigliare conosciuto,

l'insegnante accompagna il bambino affidando gli alunni ad altro adulto presente nella scuola (docente o personale collaboratore scolastico).

7.VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-LABORATORI-PALESTRA.

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante il tragitto aula-laboratori-palestra e viceversa, si dispone che la vigilanza venga effettuata dal docente titolare dell'ora, anche con l'ausilio di un collaboratore scolastico. Tali spostamenti devono avvenire in modo celere e ordinato per non recare disturbo al regolare svolgimento delle lezioni.

8.VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti (1:15) – un accompagnatore fino a due alunni disabili (in base alla gravità del caso).

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 28 nella seduta del 12 ottobre 2016.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

Il presente Regolamento d'istituto conserva la sua validità sino a quando non saranno formalmente apportate modifiche o integrazioni deliberate dal CdI .

L'utenza e tutto il personale scolastico sono invitati a rispettarlo.

Il presente Regolamento è consultabile in formato digitale sul sito dell'Istituto.

REGOLAMENTI D'ISTITUTO

Per meglio disciplinare i momenti collettivi dell'attività della scuola ed al fine di omogeneizzare i comportamenti degli insegnanti nei confronti degli alunni, i docenti ed i collaboratori scolastici sono invitati a prendere visione i seguenti regolamenti:

- **REGOLAMENTO DI ISTITUTO**
- **REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE-USCITE DIDATTICHE**

I suddetti regolamenti sono affissi all'ALBO e pubblicati sul SITO istituzionale a comprova della conoscenza e relativa applicazione.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(DOTT.SSA BENEDETTA ZACCARELLI)**